

F.A.Q.

D. Dopo quanti anni dalla costituzione un'associazione può presentare istanza?

R. Uno dei requisiti essenziali ai fini dell'ammissibilità dell'istanza è che l'associazione richiedente il riconoscimento ministeriale abbia superato almeno tre anni dalla data della propria costituzione (es. se l'ente risulta costituito nel 2022 lo stesso potrà presentare istanza nel 2026)

D. Anche le 5 sedi regionali richieste dalla norma devono risultare costituite da almeno tre anni?

R. Sì. Ciò al fine della valutazione della sussistenza del requisito della continuità dell'azione.

D. Cosa si intende per continuità dell'azione riferita alle sedi regionali?

R. Uno dei requisiti essenziali richiesti dalla norma è la continuità dell'azione. L'Associazione dovrà, dunque, dimostrare di aver svolto - nel triennio precedente l'istanza - attività mirate alla protezione dell'ambiente in almeno le medesime cinque regioni. Tale requisito, infatti, potrà considerarsi superato solo qualora l'attività di protezione ambientale effettuata dall'associazione risulti realizzata consecutivamente, nei tre anni antecedenti l'istanza, in almeno le medesime cinque regioni, tra quelle in cui l'associazione dichiara e comprova la propria presenza. Tale presenza sul territorio, dovrà essere riscontrabile non solo dall'esistenza di almeno cinque sedi in altrettante regioni, ma anche dalla presenza di nuclei di associati e da una consistente distribuzione delle attività di protezione ambientale sul territorio della regione. Le suddette attività dovranno risultare, oltre che quantitativamente consistenti e qualitativamente rilevanti, necessariamente supportate da documentazione a comprova del loro effettivo svolgimento (convenzioni con enti locali, dichiarazioni di istituzioni, protocolli d'intesa, ecc.).

D. L'art.13 della L.349/86 sancisce che le associazioni presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché sulla base della continuità dell'azione di protezione ambientale svolta e della sua rilevanza esterna. Cosa si intende con "rilevanza esterna"?

R. Il requisito della rilevanza esterna richiesto dalla norma è riferito al tipo di attività svolta dall'associazione richiedente il riconoscimento. Le azioni di protezione ambientale potenzialmente "rilevanti" sono molteplici e diversificate tra loro, includendo non solo quelle idonee ad incidere direttamente sui beni del capitale naturale e sui servizi ecosistemici derivanti dai medesimi, ma anche quelle volte ad iniziative in materia di informazione, sensibilizzazione, formazione ed educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

D. La nostra Associazione è iscritta al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) quindi il nostro statuto essendo stato già controllato e accettato da altra istituzione statale sarà comunque oggetto di valutazione da parte del MASE per accertare il requisito dell'ordinamento interno democratico?

R. L'adeguamento dello statuto associativo ai dettami della normativa del terzo settore non certifica automaticamente che l'Ente possieda anche il requisito dell'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto richiesto dall'art.13 della L.349/86. Conseguentemente alla presentazione dell'istanza di individuazione, quale associazione di protezione ambientale, l'Amministrazione provvederà alla verifica di merito dello statuto associativo al fine di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento chiedendo, ove necessario, gli indispensabili adeguamenti statutari.

D. Quali sono le indispensabili clausole statutarie che l'Amministrazione deve riscontrare ai fini della valutazione della sussistenza del requisito dell'ordinamento interno democratico richiesto dalla norma?

R. Così come stabilito dal legislatore, confermato dall'Avvocatura dello Stato e cristallizzato da giurisprudenza costante "al fine di poter conseguire il riconoscimento, l'Ente deve dotarsi di un ordinamento interno democratico. Per assicurare l'uniformità e la coerenza dell'azione amministrativa e per evitare possibili disparità di trattamento, il riconoscimento o la negazione del requisito dell'ordinamento interno democratico si dovranno basare sull'analisi di alcuni indici significativi" tra i quali:

- la libertà di iscrizione per tutti coloro che intendono partecipare alla vita dell'Associazione, condividendone le finalità;
- le condizioni di ammissione ed espulsione dei soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, con previsione dell'obbligo di motivazione in caso di rigetto della domanda di ammissione, affinché all'associato sia garantito l'esercizio del diritto di difesa;
- i diritti e gli obblighi degli associati, con particolare attenzione ai soci minorenni e alle relative prerogative di rappresentanza;
- le norme sulla convocazione dell'Assemblea dei soci secondo i dettami dell'articolo 20 del codice civile;
- la disciplina della rappresentanza in Assemblea con l'indicazione del numero massimo di deleghe conferibili ad ogni associato
- la determinazione delle competenze dell'Assemblea, tra cui inderogabilmente l'elezione dell'organo di amministrazione, il potere di revoca dello stesso e l'approvazione dei bilanci. La disciplina statutaria dovrà altresì disciplinare in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare (ordinaria o straordinaria) specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse, in ossequio all'articolo 21 del codice civile;
- l'attribuzione ai soci del diritto di voto attivo e passivo, indipendentemente dalla circostanza che essi possano appartenere a categorie distinte (quali soci onorari, sostenitori, benemeriti, etc.);
- il rispetto del principio di pari opportunità tra donna e uomo negli organi sociali. Tale criterio deve trovare nell'articolato statutario un suo riconoscimento formale, garantendo un'equa distribuzione delle cariche direttive, coerentemente, in particolare, con quanto stabilito dall'articolo 51 della Costituzione, così come dal Codice delle pari opportunità fra uomo e donna di cui al decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198; così come precisato nel parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 2011.
- le norme relative allo scioglimento dell'ente e alla devoluzione del patrimonio;
- con riferimento all'Organo di amministrazione, nello statuto devono risultare determinate le modalità di elezione dei membri, la durata in carica dell'organo collegiale, le funzioni, i quorum di validità delle sedute e le maggioranze qualificate per assumere le deliberazioni;
- in relazione ad eventuali altri Organi dell'associazione, lo statuto dovrà necessariamente individuarne i compiti e le caratteristiche (il carattere monocratico o collegiale, il numero di componenti, la durata in carica, le modalità di elezione dei membri, ecc.);

D. Quali sono i requisiti che una associazione deve avere al fine di ottenere il riconoscimento quale associazione di protezione ambientale?

R. L'ente che ambisce ad ottenere e/o mantenere il riconoscimento ministeriale ai sensi dell'art.13 L.349/86, è tenuto a comprovare il possesso dei seguenti requisiti, da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui l'eventuale mancanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione di un eventuale provvedimento di individuazione:

- **carattere associativo dell'ente;**
- **costituzione dell'associazione da almeno un triennio;**
- **presenza in almeno cinque regioni o carattere nazionale;**
- **continuità dell'azione di protezione ambientale e sua rilevanza esterna;**
- **predominante finalità di protezione ambientale prevista nello statuto;**
- **ordinamento interno democratico previsto nello statuto.**

Atteso che il provvedimento di riconoscimento della qualifica di "associazione di protezione ambientale" ai sensi dell'art.13 della L.348/86 comporta il conferimento all'associazione della legittimazione ad agire in sede giurisdizionale, sia mediante costituzione di parte civile nei processi penali che mediante proposizione di ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, in relazione a fatti illeciti ovvero a provvedimenti illegittimi, che abbiano rilevanza sotto il profilo della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 18, comma 5, L. 349/1986), lo stesso riconoscimento sarà adottato in base ad una rigorosa istruttoria e ad un'attenta verifica del possesso dei sopraelencati requisiti.

D. Il requisito della finalità di protezione ambientale predominante come viene valutato?

R. Al fine della valutazione della sussistenza del requisito in parola l'Amministrazione dovrà riscontare la prevalenza della finalità di protezione ambientale sugli eventuali altri fini statutari perseguiti dall'associazione. Come stabilito dal CNA nel 1988 *"La specifica della protezione ambientale in quanto tale costituisce carattere fondamentale e centrale per l'individuazione delle associazioni e pertanto fa assumere ai fini della protezione ambientale intesa in senso globale quella centralità e rilevanza che è discriminante rispetto ad associazioni con fini diversi o eccessivamente limitati e specializzati. Le finalità programmatiche, e lo statuto e le attività realizzate permettono la individuazione di questi caratteri. La centralità della protezione ambientale dovrebbe innanzitutto impedire l'individuazione di tutte quelle associazioni che non hanno tra i fini principali la protezione dell'ambiente, ma lo considerano come corollario a latere di altre attività che rappresentano il loro fine istitutivo o principale così come risulta dallo statuto o dalle attività concretamente svolte in via principale."*

D. Il riconoscimento ai sensi dell'art.13 della legge n.349 del 1986 è a tempo indeterminato?

R. No. Successivamente al provvedimento di individuazione ai sensi dell'art. 13 e all'inserimento, per l'effetto, nell'Elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, la disciplina assoggetta ciascuno degli enti individuati ad una revisione periodica finalizzata alla verifica del mantenimento, nel tempo, di tutti i requisiti previsti dalla norma. L'attività di revisione è programmata e condotta dall'Ufficio competente secondo criteri di uniformità nell'applicazione della disciplina e di efficacia dell'azione. Il procedimento amministrativo si concluderà con l'emanazione di un Decreto ministeriale, pubblicato, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ed integralmente sul sito istituzionale del Dicastero, di conferma o di revoca del

riconoscimento. Infatti, qualora l'Amministrazione riscontrasse, a seguito di rigorosa istruttoria, il venir meno anche di uno solo dei prescritti requisiti, l'individuazione ai sensi dell'art.13 L.349/86 verrà revocata e l'ente cancellato, per l'effetto, dall'Elenco nazionale delle associazioni di protezione ambientale riconosciute.